



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 24/11/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 22 novembre 2011, n. 470

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 38, comma 2): Titoli e requisiti del Medico competente. Elenco regionale dei medici in possesso dei titoli e requisiti per svolgere le funzioni di Medico competente senza previa frequenza di percorsi formativi. Aggiornamento al 31/12/2008.

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Vista la D.G.R. 5/08/2011 n. 1846;

Vista la D.D. n. 5 del 16/09/11;

Vista la D.D. n. 176 del 28/05/2010 del Dirigente del Servizio P.A.T.P.;

Visto l'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.L.gs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari presso la Sede della Direzione del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" dell'Ufficio 1 "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio, riceve la seguente relazione:

L'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ha stabilito che i Medici già in possesso della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, svolgano attività di Medico competente, o che possano documentare di aver svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.lgs. n. 81/08, siano abilitati a svolgere le medesime funzioni senza l'obbligo della frequenza degli appositi percorsi formativi universitari previa

trasmissione alla Regione di attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività. A tale riguardo, lo scrivente Servizio ha adottato il provvedimento n. 292 del 6 ottobre 2008 con il quale ha stabilito il termine ultimo del 31/12/2008 entro cui inviare il modello di domanda con acclusa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR. N. 445/2000, con le eventuali attestazioni del datore di lavoro ed ha disposto la costituzione di una apposita Commissione per la valutazione del possesso dei requisiti previsti dal su citato art. 38, comma 2, al fine di istituire un apposito Elenco regionale.

Con successivo Atto dirigenziale n. 87 del 3/04/2009, è stata costituita la suddetta Commissione come di seguito:

Dott. Fulvio Longo - Dirigente Servizio A.T.P. - Presidente;

Dott. Giorgio Di Leone Specialista in Medicina del Lavoro, ASL BA - componente;

Dott. Angelo Ancona Specialista in Igiene, ASL BA - componente;

Dott. Giancarlo Di Vella Specialista in Medicina Legale, Associato di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Bari - componente.

La Commissione, previa formale convocazione da parte del Presidente, ha condotto i propri lavori presso il Servizio P.A.T.P. nelle date del 7 luglio 2011 e del 26 luglio 2011, esaminando n° 107 domande inviate dai professionisti che qui interessano.

Alla fine dei lavori, la Commissione, con il supporto della segreteria amministrativa dell'Ufficio "Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro", ha predisposto, come da Verbali in Atti, n° 2 elenchi separati comprendenti, l'uno "i medici in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art.38, comma 2) D.Lgs. n. 81/08 abilitati a svolgere le funzioni di medico competente senza previa frequenza di percorsi formativi", l'altro "i medici non in possesso dei titoli di cui all'art. 38, comma 2), D.Lgs. n. 81/08".

Dai citati elenchi risulta quanto segue:

- 1) n° 51 istanti risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 2), D.Lgs. n. 81/08;
- 2) n° 46 istanti non risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 2), D.Lgs. n. 81/08 con la motivazione a fianco di ciascuno evidenziata;
- 3) n° 10 istanze sono pervenute fuori termine.

Preso atto che, per mero errore materiale, il Dott. Bolognese Pierluigi - via Cadorna, Altamura, è stato erroneamente inserito nell'elenco dei medici non in possesso... omissis, come da attestazione del Presidente della Commissione in Atti.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover approvare l'elenco regionale dei medici in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38, comma 2), D.Lgs. n. 81/08 e s.m. che hanno presentato istanza entro il 31 dicembre 2008 di cui all'allegato 1) alla presente determinazione composto da numero due facciate.

Si ritiene, inoltre, che, per il futuro, il citato elenco sarà aggiornato, di norma, entro il 30 gennaio di ogni anno.

VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'Atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.gs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto. Essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE  
PREVENZIONE DELL'ASSESSORATO  
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato, l'elenco regionale dei medici in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38, comma 2), D.Lgs. n. 81/08 e s.m., che hanno presentato istanza entro il 31 dicembre 2008, di cui all'Allegato 1) composto complessivamente da numero due facciate;

2. di stabilire che, per il futuro, il predetto elenco regionale sia aggiornato, di norma, una volta l'anno entro il 31 gennaio;

3. di dare al medesimo documento ampia diffusione e divulgazione anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

4. di notificare il presente provvedimento:

- al Ministero della Salute - Divisione Generale della Prevenzione, Ufficio II;
- ai Direttori Generali AA.SS.LL.;
- ai Direttori SPESAL delle AA.SS.LL.;
- alla Direzione Regionale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro;
- agli Ordini dei Medici.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Fulvio Longo